

SCHEMA TECNICA

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RQTI

Orientamenti finali

748/2017/R/IDR (*)

Con il documento di consultazione 748/2017/R/IDR, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, anche alla luce delle osservazioni pervenute in esito alla precedente consultazione sul tema (DCO 562/2017/R/IDR).

In tale ambito, l'Autorità intende delineare un modello di regolazione che sviluppi i seguenti elementi fondamentali: la selettività, la corrispettività, l'effettività, la premialità, la gradualità e la stabilità. Pertanto, l'Autorità è orientata a confermare il prospettato modello di regolazione della qualità tecnica che si fonda sulla seguente classificazione dei parametri:

- ✓ *prerequisiti*, intesi come il conseguimento di determinate condizioni minime richieste dalla normativa vigente, che, in generale, identifichi quelle criticità di sistema che dovrebbero essere superate, in un predeterminato arco di tempo, anche attraverso interventi straordinari;
- ✓ *standard specifici*, già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del servizio di acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti;
- ✓ *standard generali*, riferiti in modo distinto ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e suddivisi in *indicatori semplici* e *macro-indicatori*, con lo scopo di attribuire, alle due categorie, pesi e azioni regolatorie differenti.

Con riferimento ai *prerequisiti*, si intendono confermare gli orientamenti espressi nel precedente DCO, prevedendo l'introduzione di due prerequisiti riguardanti il conseguimento delle condizioni minime richieste dalla normativa vigente sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, da un lato, e sulla gestione delle acque reflue urbane, dall'altro. In particolare l'Autorità è orientata a prevedere che l'accesso ai meccanismi premiali sia precluso:

- a) ai gestori che non siano in grado di attestare di essersi dotati (e di aver effettivamente applicato) delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.;

- b) ai gestori che svolgono i servizi di fognatura e/o depurazione in uno o più agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), nell'ambito dell'ATO o sub ATO in cui operano, e non ancora dichiarati conformi, alla data di entrata in vigore del RQTI, alla direttiva 91/271/CEE.

Inoltre, si ritiene utile verificare l'introduzione di un ulteriore prerequisito specificamente afferente la disponibilità e l'affidabilità dei dati.

In presenza di non adeguatezza ai prerequisiti, si ritiene che l'EGA debba identificare un periodo temporale massimo entro il quale il gestore è tenuto a conformarsi, trascorso inutilmente il quale saranno valutate le condizioni di prosecuzione dell'affidamento del servizio.

Con riferimento agli *standard specifici*, sono confermati quelli prospettati nella precedente consultazione introducendo forme di flessibilità in sede di prima applicazione. Circa le modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici relativi, l'Autorità ritiene in generale applicabili le disposizioni adottate nell'ambito della disciplina di qualità contrattuale del servizio idrico integrato e previste ai sensi del RQSII, salvo necessari adeguamenti in considerazione delle caratteristiche degli *output* delle prestazioni di qualità tecnica.

Nel documento sono quindi illustrati i macro-indicatori relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, quali *standard generali*, con alcuni affinamenti rispetto a quelli previsti nel precedente documento di consultazione e sono identificati i rispettivi obiettivi.

Nel documento 748/2017/R/IDR sono inoltre illustrati obblighi di:

- ✓ **monitoraggio** - coerentemente con l'impostazione di graduale implementazione del percorso di regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico integrato, l'Autorità intende confermare l'orientamento di sottoporre a monitoraggio alcuni indicatori previa definizione delle grandezze sottese e delle modalità di calcolo e/o di stima con apposito manuale tecnico, distinguendo tra indicatori di breve e di medio-lungo periodo;
- ✓ **tenuta dei registri** - al fine di implementare compiutamente la regolazione della qualità tecnica prevedendo meccanismi di verifica, l'Autorità ritiene opportuno introdurre l'obbligo di registrazione di tutte le grandezze sottese agli indicatori specifici e generali adottati, nonché di tutte le informazioni connesse ritenute rilevanti ai fini dell'affidabilità e verificabilità dei dati. Sono tenuti al rispetto delle disposizioni descritte tutti i gestori e i grossisti del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Gli obblighi di registrazione decorreranno a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di regolazione della qualità tecnica. L'Autorità è altresì orientata a imporre l'obbligo di tenuta dei registri, anche su supporto informatico, per un periodo pari ad almeno 5 anni. In aggiunta ai registri, impostati come illustrato nel documento, l'Autorità intende richiedere la predisposizione di un *Report* sintetico dei

dati, in relazione a ciascuno *standard* specifico e macro-indicatore, su adeguato supporto informatico.

- ✓ **comunicazione** - In relazione agli obblighi di comunicazione, l'Autorità individua ogni anno (a decorrere dall'anno 2019) il termine entro il quale l'EGA, a completamento delle azioni di verifica e convalida, trasmette all'Autorità i *report* sintetici per ognuno degli *standard* specifici e dei macro-indicatori, nonché dei parametri tecnici associati, in relazione ai valori assunti nell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione al gestore. In caso di assenza di trasmissione da parte dell'EGA è obbligo del gestore comunicare i propri *report* direttamente all'Autorità, informando il soggetto competente. Inoltre, al fine di accrescere i livelli di trasparenza nei confronti dell'utenza finale, l'Autorità, intende introdurre specifici obblighi di comunicazione da parte del gestore alle medesime utenze.

A completamento del meccanismo di regolazione della qualità tecnica, sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità applicative:

- ✓ per la **valutazione degli eventuali maggiori oneri** nell'ambito della definizione degli specifici schemi regolatori, prospettando la facoltà di proporre motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi, $Opex_{gr}^a$, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica del servizio. Per quanto riguarda, poi, le nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti per i macro-indicatori, l'Autorità è orientata a prevedere che queste rientrino nell'ambito della nuova programmazione degli interventi, come disciplinata dall'aggiornamento tariffario, che sarà definita entro il mese di dicembre;
- ✓ per l'**accesso a fattori premiali** o per il **calcolo delle penalità** - l'Autorità è orientata a prevedere un meccanismo di incentivazione che si articoli in fattori premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle performance dei gestori. L'Autorità è orientata a prevedere un meccanismo che, su base biennale, consideri sia lo stato di efficienza conseguito, per valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale, sia la variazione dell'efficienza, per promuovere i massimi incentivi al miglioramento, soprattutto al verificarsi di criticità tecnico-gestionali da superare, sulla base dei valori assunti dai macro-indicatori e dagli altri parametri tecnici. Per la corretta declinazione degli incentivi, in termini di premi/penalità, l'Autorità intende procedere attraverso stadi successivi di valutazione, distinguendone tre per le analisi sullo stato di efficienza (base, avanzato e di eccellenza) e due per le verifiche sulle variazioni (base e avanzato). Con specifico riferimento all'applicazione di penalità, l'Autorità poi ritiene utile introdurre due diversi metodi: attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di analisi sullo stato di efficienza; mediante l'obbligo di accantonamento, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi declinati per i singoli macro-indicatori.

In particolare, l’Autorità è orientata a prospettare un meccanismo incentivante, speculare per premi e penalità, che, con riferimento allo stato di efficienza, preveda una attribuzione multistadio di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* alle fasce di mantenimento individuate per almeno un macro-indicatore. Con riferimento alle variazioni rispetto ai livelli prestazionali iniziali, l’Autorità è orientata a prevedere un meccanismo, speculare per premi e penalità, con attribuzione multistadio di incentivi agli operatori con obiettivi non appartenenti *ex ante* alle fasce di mantenimento individuate per almeno un macro-indicatore.


L’Autorità è orientata a prevedere che i premi (le penalità) siano quantificati ogni due anni, a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate nel biennio precedente. In sede di prima applicazione (con riguardo agli anni 2018 e 2019) le prestazioni *ex post* saranno valutate in relazione alla situazione di partenza, come descritta dai dati tecnici afferenti all’anno 2016.

Relativamente al finanziamento delle premialità, l’Autorità è orientata ad attivare la componente tariffaria UI2, istituita ai sensi del MTI-2.

Per l’adozione del provvedimento finale (prevista entro il 31 dicembre 2017) verranno tenute in considerazione anche le osservazioni e proposte che l’Autorità riceverà in risposta alla consultazione che verrà pubblicata nell’ambito del procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il **7 dicembre 2017**.

Roadmap RQTI



(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.